

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO e M.G. TORINO

PER RICEVUTA

Torino, 29

29 APR. 1996

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
SETTORE ARTIGIANO
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERO

Tra le Associazioni Artigiane

Unione Regionale Piemontese Artigiani Abbigliamento URPA-CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente Carluccio Milanese Bianchi, da Nicola Calandra e assistiti dalla Confartigianato Piemonte rappresentata dal Presidente Mario Galli, dal Segretario Silvano Berna e da Umberto Marino, Carlo Napoli, Sergio Paro e Cesare M. Valvo del Dipartimento Sindacale.

Associazione Tessile Abbigliamento ANTABB-CNA Piemonte e Associazione Pellicciai ASPEL-CNA Piemonte rappresentate dai Presidenti Franco Melara e Luciano Luvisetto, dal Segretario Mauro Marzocchi assistiti dalla CNA Piemonte rappresentata dal Presidente Federico Casetta e da Paolo Alberti Segretario regionale e Angela Maria Brunetto del Dipartimento Sindacale.

Federazione Nazionale Abbigliamento F.N.A.-C.A.S.A. rappresentata dal Presidente Ulderico Carboni e dal Segretario Generale Aldo Rapelli e con l'intervento della F.N.A.-Abbigliamento del Piemonte rappresentata dal Presidente Pier Luigi Gremmo con l'assistenza di Adriano Rodighiero.

e le Organizzazioni Sindacali

UILTA-UIL Piemonte rappresentata dal Segretario regionale Flavia Aiello

FILTA-CISL Piemonte rappresentata dal Segretario generale Salvatore Ameduri

FILTEA-CGIL Piemonte rappresentata dal Segretario generale Sergio Perino e da Dino Avalle.

PREMESSA

Le parti convengono sul valore fondamentale della contrattazione autonoma nell'artigianato che, per numero di addetti e volume di fatturato, rappresenta un sistema di imprese decisivo per lo sviluppo e l'occupazione.

Le parti opereranno nell'ambito delle reciproche autonomie, per il consolidamento delle relazioni sindacali.

Considerato che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori dipendenti, le parti, riconosciuta l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia della Regione Piemonte, concordano sulla realizzazione di un sistema di rapporti sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che

investono l'artigianato, finalizzata al mantenimento ed al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane del settore.

Le parti sottolineano che nella determinazione della decorrenza degli aumenti retributivi è stata considerata la situazione di difficoltà in cui si trovano ad operare le imprese artigiane coinvolte nell'alluvione che ha gravemente colpito il tessuto produttivo delle piccole imprese del Piemonte.

QUALIFICAZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEL SETTORE

Le parti riconoscono la legge 443/85 "Legge Quadro per l'artigianato", quale strumento giuridico fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'impresa artigiana del TAC. In ragione dei maggiori poteri che la legge 443/85 conferisce alle Regioni, le parti si impegnano ad operare anche con autonome iniziative verso il Governo regionale affinché siano attivate le necessarie politiche di incentivazione al sostegno dell'artigianato del TAC in Piemonte, nonché alla concreta attuazione degli specifici interventi settoriali e /o per particolari aree territoriali.

OSSERVATORIO

Le parti, per favorire una gestione dinamica della prima parte del CCNL artigiani, concordano l'istituzione di un osservatorio sulle dinamiche più significative del TAC in Regione.

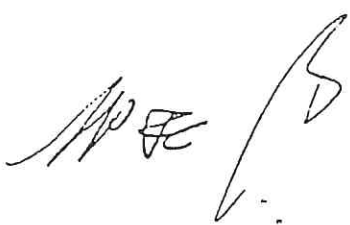
Compiti dell'Osservatorio saranno:

- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, etc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.

A tal fine, viene costituita una Commissione Paritetica tra le Organizzazioni TAC Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione.

L'Osservatorio di settore avrà come riferimenti privilegiati l'Osservatorio regionale per l'Artigianato di cui alla legge regionale 5.1.95 n.4, le banche dati INPS e INAIL e l'EBAP regionale.

L'attività dell'Osservatorio non potrà determinare costi e oneri aggiuntivi per le imprese del settore.



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti convengono sull'obiettivo di un effettivo coordinamento regionale dei piani di indirizzo formativo professionale per il settore TAC-basati sui bisogni reali e le opportunità individuali.

Nell'ambito della Commissione Paritetica per l'Osservatorio, le parti convengono di avviare l'esame dei fabbisogni formativi diversificati per i rispettivi comparti TAC.

Sulla base dei fabbisogni rilevati verranno presentati al costituendo Fondo per la Formazione le proposte formative. Quanto sopra è finalizzato ad un positivo processo di qualificazione e riqualificazione professionale degli addetti del comparto.



OCCUPAZIONE FEMMINILE E PARI OPPORTUNITA'

La Commissione Paritetica per l'Osservatorio lavorerà anche nell'ottica dell'individuazione di iniziative volte alla sperimentazione di azioni positive finalizzate all'incremento dell'occupazione femminile ed alle pari opportunità.



OCCUPAZIONE



Le parti confermano l'importanza del Fondo di Sostegno al Reddito costituito a livello interconfederale quale strumento a favore delle categorie per sopperire ad eventuali situazioni di crisi aziendale.

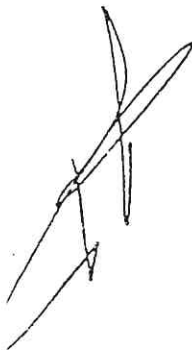
In tale ottica le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure previste dagli accordi e dalle Leggi vigenti quali i contratti di solidarietà e l'attivazione delle procedure per la disoccupazione ordinaria.

LAVORO ESTERNO E A DOMICILIO



Nell'ambito della commissione per l'osservatorio le parti valuteranno l'opportunità di approfondire anche i vari processi di decentramento produttivo del settore compreso il lavoro a domicilio.

In merito le parti daranno attuazione a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 10 del CCNL di categoria.

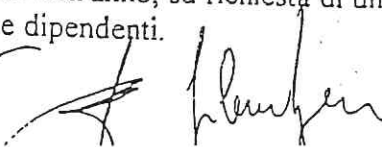
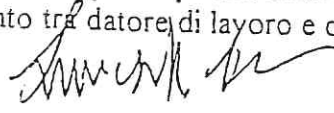


CALENDARIO FERIALE



Le parti, nel ribadire quanto contenuto nel CCNL in materia di godimento delle ferie, delle giornate di riposo compensativo e dei permessi retribuiti, sottolineano la necessità che i periodi di godimento siano concordati tra le parti con adeguato anticipo tenuto conto sia delle esigenze tecniche aziendali sia delle esigenze del lavoratore.

A tal fine entro i primi quattro mesi dell'anno, su richiesta di una delle parti si darà luogo ad un confronto tra datore di lavoro e dipendenti.



APSC / 4

RETRIBUZIONE

Le parti convengono sull'istituzione di un livello retributivo regionale denominato "Integrativo regionale" nei termini sotto specificati:

livelli	1° tranche 1.1.1996	2° tranche	Totale
6° S	40.000	10.000	50.000
6°	32.000	10.000	42.000
5°	28.000	10.000	38.000
4°	22.000	10.000	32.000
3°	18.000	10.000	28.000
2°	15.000	10.000	25.000
1°	10.000	10.000	20.000

La quota oraria è ottenuta ragguagliando gli importi mensili di cui sopra al divisore contrattuale di 173.

Eventuali aumenti salariali erogati ai lavoratori a titolo di acconto in previsione del presente C.C.R.I.L. potranno essere assorbiti fino a concorrenza degli importi di cui sopra.

Gli incrementi retributivi di cui al presente C.C.R.I.L. saranno corrisposti agli apprendisti e ai lavoratori tirocinanti in misura percentuale secondo quanto previsto dal C.C.N.L.

Decorrenza 2° tranche

Le parti convengono che la corresponsione della seconda tranche è subordinata all'attuazione da parte del Governo dell'impegno assunto nel "Protocollo sulla politica dei redditi, dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al livello produttivo" firmato dal Governo e dalle parti sociali in data 23 luglio 1993, relativamente alla definizione del regime contributivo previdenziale da riservarsi alle somme stabilite dalla contrattazione di secondo livello.

Le parti, nel prendere atto che alla data di sottoscrizione del presente accordo il Governo non ha adempiuto a tale impegno, si attiveranno affinché vengano mantenute le intese ivi previste, al fine di evitare che tale situazione costituisca un ulteriore aggravio del costo del lavoro per il sistema imprese del comparto artigiano.

Alla luce di quanto sopra si conviene che nel caso l'assenza legislativa in ordine al problema trattato si protragga nel tempo, l'onere non possa ricadere esclusivamente sui lavoratori dipendenti.

Conseguentemente la seconda tranche salariale sarà comunque erogata con la retribuzione del mese di giugno 1998.

Resta inteso che qualora il Governo legiferasse in tal senso, la seconda tranche sarà erogata a partire dal secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento.

QUOTA CONTRATTUALE

Per la realizzazione e distribuzione del presente accordo sarà richiesta a tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. (con le modalità di seguito riportate), una quota straordinaria a titolo di "partecipazione alle spese" di £. 10.000 da trattenersi con la busta paga del mese di gennaio 1996.

[Handwritten signatures]

Sulla base di quanto sopra stabilito, con il listino paga di dicembre 1995 verrà allegato un avviso di cui all'allegato facente parte integrante del presente C.C.I.R.L. per la trattenuta di cui al punto precedente.

La stessa sarà operativa per tutti coloro che non ne faranno espressa rinuncia scritta entro il mese successivo.

DECORRENZA E DURATA

Il presente C.C.I.R.L. avrà decorrenza dal 1.1.1995 e scadrà il 31.12.1998.

Torino, 11 luglio 1995

CONFARTIGIANATO

C.N.A.

C.A.S.A.

FILTEA-CGIL

FILTA-CISL

UILTA-UIL

ALLEGATO

La Filta, Filtea e Uilta del Piemonte hanno stipulato con le Organizzazioni Artigiani Piemontesi del settore Tessile, Abbigliamento Calzaturiero il primo Contratto Integrativo Regionale per tutti i lavoratori dipendenti del comparto.

A titolo di realizzazione e diffusione del contratto medesimo si richiede ai lavoratori non iscritti al Sindacato una quota una tantum di Lire 10.000 da trattenersi con la retribuzione del mese di gennaio 1996.

Tali somme saranno versate a cura delle aziende sul conto corrente 73016-00 della Banca Credito Italiano Agenzia n. 7 Torino, intestato a FULTA CGIL-CISL-UIL Piemonte coordinate bancarie V02008 01007 73016-00.

Chi non intendesse aderire dovrà comunicare per iscritto la sua volontà all'azienda entro il 30.1.1996.

14



GA

at